

Parti

Ricorrente: GD European Land Systems – Steyr GmbH

Convenuto: Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien

Dispositivo

La nomenclatura combinata che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione che risulta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che un sistema di torretta, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è stato importato per la produzione di carri da combattimento e, successivamente, è stato effettivamente utilizzato a tal fine, rientra nella voce 8710 della nomenclatura combinata se è «principalmente» destinato a un carro da combattimento, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio tenendo conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tale sistema di torretta, senza che l'utilizzazione finale di quest'ultimo nel caso di specie sia determinante ai fini della sua classificazione. In caso contrario, occorre classificare il suddetto sistema di torretta, in quanto parte o accessorio di «armi da guerra», nella sotto-voce 9305 9100 della nomenclatura combinata.

(¹) GU C 294 del 7.9.2015.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa - Lettonia) – ZS «Ezernieki»/Lauku atbalsta dienests

(Causa C-273/15) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 — Sostegno allo sviluppo rurale — Ripetizione dell'indebitato — Aumento della superficie dichiarata oltre la soglia prevista nel corso del periodo di impegno quinquennale — Sostituzione dell'impegno iniziale con un nuovo impegno — Mancato rispetto da parte del beneficiario dell'obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento dell'aiuto — Normativa nazionale che richiede la restituzione di tutti gli aiuti versati per più anni — Principio di proporzionalità — Articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)

(2016/C 260/13)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: ZS «Ezernieki»

Convenuto: Lauku atbalsta dienests

Dispositivo

L'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), in considerazione dell'obiettivo del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, come modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e del regolamento n. 817/2004, del principio di proporzionalità e degli articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda l'obbligo, per il beneficiario di un aiuto concesso in cambio dell'assunzione di impegni agroambientali pluriennali, di restituire integralmente l'aiuto già erogato, per effetto dell'omessa presentazione di una domanda annuale di pagamento di tale aiuto in relazione all'ultimo anno del periodo di impegno quinquennale, qualora, da un lato, tale periodo quinquennale ne abbia sostituito uno precedente in conseguenza dell'aumento della superficie della sua azienda e, dall'altro, detto beneficiario non abbia cessato di adempiere i propri obblighi relativi all'utilizzo della superficie dichiarata prima di tale aumento.

⁽¹⁾ GU C 262 del 10.8.2015.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa - Lettonia) – Valsts ieņēmumu dienests/SIA «Latvijas propāna gāze»

(Causa C-286/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce 2711 — Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi — Materia che conferisce il carattere essenziale — Gas di petrolio liquefatto)

(2016/C 260/14)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Convenuta: SIA «Latvijas propāna gāze»

Dispositivo

1) La regola 2, lettera b), e la regola 3, lettera b), delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, e dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, devono essere interpretate nel senso che, qualora tutti i componenti di una miscela di gas, come il gas di petrolio liquefatto di cui trattasi nel procedimento principale, gli conferiscano insieme il suo carattere essenziale, in modo tale che non è possibile determinare il componente che gli conferisce il suo carattere essenziale e qualora, in ogni caso, non sia possibile determinare l'esatta quantità di ciascuno dei componenti del gas di petrolio liquefatto in questione, una presunzione secondo cui la sostanza che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale, ai sensi della regola 3, lettera b), delle suddette regole generali, è quella presente in percentuale maggiore nella miscela non deve essere applicata.